

## Il divieto di anatocismo può rivelarsi un boomerang per i clienti delle banche

**T**orna nel mirino l'anatocismo bancario. A sferrare l'attacco, questa volta, un'associazione di consumatori piemontese che ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'ordinanza del 3 aprile 2015 con la quale i giudici hanno inibito a due banche di capitalizzare gli interessi sui conti correnti a partire dall'1 gennaio 2014. Quest'ultimo è il giorno in cui è entrata in vigore la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario da parte della legge di Stabilità 2014, la quale ha demandato al Comitato Interministeriale sul Credito e Risparmio (Cicr) il compito di dettare modalità e criteri per la produzione di interessi nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, e che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla parte capitale. L'interpretazione del Tribunale a tale disposizione, poco chiara e contraddittoria, è che si fa divieto sin dall'entrata in vigore della modifica qualsiasi forma di anatocismo. Le banche, confortate anche da un parere della Banca d'Italia, avevano continuato a capitalizzare gli interessi nella convinzione che la nuova norma fosse sospensivamente condizionata all'intervento del Cicr, che a oggi non si è espresso, ma questa ipotesi è stata scartata dai giudici milanesi, secondo i quali il Cicr potrà specificare la disciplina in materia di interessi in generale, ma resta fermo il divieto di capitalizzarli. Si tratta, a

DI EDOARDO STAUNOVO\*

quanto consta, del primo provvedimento su questa nuova disposizione e ha suscitato vasta eco per i riflessi pratici che, se si dovesse consolidare (si ha notizia di nuove iniziative della medesima associazione per estendere il divieto ad altre banche), verrebbero a prodursi nei rapporti tra banche e clienti, perché le banche non potrebbero più addebitare gli interessi nel conto corrente, oppure li potrebbero addebitare a condizione di escluderli dal calcolo degli ulteriori interessi nelle liquidazioni successive. Per dire la verità la disposizione non pare contenere un così netto divieto, perché sembrerebbe autorizzare almeno una sola capitalizzazione periodica, ed è auspicabile che il Cicr intervenga senza ulteriore ritardo a dare attuazione al dettato normativo.

Se però fosse confermato il divieto assoluto di anatocismo, non è affatto sicuro che sarebbe una vittoria per i clienti - soprattutto le imprese - e di una sconfitta per le banche, perché negli effetti pratici finirebbe per danneggiare gli uni e le altre, se non addirittura rivelarsi un esclusivo danno per la clientela. Finché è esistito l'anatocismo, le banche hanno addebitato gli interessi in conto corrente, che fosse attivo o passivo nei limiti del fido, o scoperto. In quest'ultimo caso il debito era liquido ed esigibile per la quota extra-fido, ma vi è sempre stata tolleranza nel senso che le banche hanno lasciato che le somme addebitate aumentassero il saldo dare fidando nel fatto che, con le capitalizzazioni successive, anche quegli

importi avrebbero creato interessi, finendo per essere una posta fruttifera al pari degli altri impieghi. Il divieto di anatocismo, invece, escludendo l'applicazione di ulteriori interessi, rende queste poste non più fruttifere, e l'idea che le banche mantengano aperte posizioni del genere contrasta con basilari principi di efficiente erogazione del credito se è vero che non devono esistere impieghi bancari che non danno profitto. La reazione più lineare del sistema potrebbe e dovrebbe essere quella di pretendere che i clienti estinguano gli interessi passivi non appena liquidati.

Se al momento della liquidazione il conto è attivo l'estinzione, in realtà, è sempre stata automatica e immediata, perché l'addebito diminuisce la giacenza del conto. Se invece il saldo è passivo, dentro o fuori fido, non sembra ipotizzabile altra strada che quella del versamento del cliente a immediato ripiano degli interessi, con incasso di denaro da riutilizzare in altri impieghi fruttiferi. Il divieto assoluto di anatocismo, in altri termini, rischia di avviare una prassi che invece di avvantaggiare la clientela la danneggia, imponendole di reperire periodicamente la liquidità necessaria a estinguere questi debiti.

Il dibattito sull'anatocismo bancario, spesso di matrice ideologica e non di rado demagogica, non dovrebbe prescindere da questi aspetti pratici che, anziché avvantaggiare la clientela e le imprese, rischiano di metterle in difficoltà ancora maggiori di quelle in cui già molte si trovano. (riproduzione riservata)

\*studio legale

Giorgio Tarzia Associati

